

Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto: le istruzioni dell'Inps

Antonino Cannioto *Esperto in materia previdenziale*
Giuseppe Maccarone *Consulente del lavoro in Roma*

A poco più di un anno dalla circolare n. 53/2007, l'Inps sente ancora l'esigenza di fornire chiarimenti e integrazioni sulla normativa che riguarda il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto

Inps - Circolare 15.7.2008, n. 74

Oggetto: Intervento del Fondo di garanzia istituito per la liquidazione del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali

Sommario: La presente circolare recepisce le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 169/2007 entrato in vigore l'1.1.2008. Pertanto la circolare n. 53 del 7 marzo 2007 è integralmente sostituita dalla presente.

1. Premesse - 2. Il Fondo di garanzia - 2.1. I soggetti assicurati - 3. Il Trattamento di fine rapporto - 3.1. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia - 3.2. La richiesta di intervento - 3.3. I documenti a corredo della domanda - 3.4. Prescrizione - 3.5. Tempi di definizione - 3.6. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) - 3.7. Tassazione - 3.8. Ricorsi amministrativi e giudiziari - 4. I crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto - 4.1. Modalità applicative - 4.2. I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia - 4.3. La richiesta di intervento - 4.4. I documenti a corredo della domanda - 4.5. Prescrizione - 4.6. Tempi di definizione - 4.7. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) - 4.8. Tassazione - 4.9. Ricorsi

La riforma del diritto fallimentare - recentemente completata con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, entrato in vigore l'1.1.2008 - ha, infatti, interessato la disciplina che regola la materia, spingendo l'Istituto di Previdenza a riproporre - con la circolare n. 74/2008 - l'insieme delle disposizioni che investono il Fondo istituito ai sensi della legge n. 297/1982.

Il Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine

rapporto - costituito presso l'Inps in forza della previsione di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro. A tal fine il Fondo si sostituisce, in tali casi, a quest'ultimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile.

Successivamente, il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 80 - dando attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987 - ha stabilito che il Fondo deve intervenire anche nel pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti al dipendente relativamente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Inoltre, la riforma del diritto fallimentare - introdotta con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e completata con il successivo decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - ha comportato notevoli riflessi sulle condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia stesso.

In particolare, l'Istituto evidenzia che - a seguito dell'entrata in vigore (1° gennaio 2008) del citato Dlgs n. 169/2007 - ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, perdono ogni rilevanza sia la nozione di piccolo imprenditore, sia la forma con la quale viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva). Infatti, la nuova stesura dell'art. 1 della legge fallimentare stabilisce che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che sono, altresì, esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;

avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

Per effetto delle nuove disposizioni, ad esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri imprenditori, compresi gli artigiani e quelli individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le soglie indicate; di contro, si può giungere alla conclusione che anche una società commerciale potrebbe non essere assoggettabile a procedura concorsuale.

La circolare in commento, per molti versi, conferma le istruzioni impartite lo scorso anno, introducendo - tuttavia - alcune varianti. Uno dei punti su cui agiscono le novità è quello riferito al datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, per il quale, i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
 - 2) l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi;
 - 3) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
 - 4) l'esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.
- Ognuno dei quattro punti richiamati va dimostrato, compreso l'aspetto connesso alla non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali. Proprio su questo aspetto si registrano delle innovazioni in quanto i requisiti soggettivi per

definire l'ambito di applicazione della legge fallimentare sono diventati prevalentemente quantitativi. Il mancato superamento dei parametri economici minimi di legge - condizione che esclude il fallimento - appare, tuttavia, di non facile valutazione.

La difficoltà è accentuata dal fatto che né l'Istituto, né il lavoratore - che presenta istanza di intervento del Fondo e su cui grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale - dispongono di elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente; la legge fallimentare, infatti, a seguito delle ultime modifiche, pone a carico del debitore l'onere di provare il possesso di quei requisiti che comportano l'esclusione dal fallimento. In tale circostanza il lavoratore deve esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, a meno che non rientri nei casi di esclusione tassativamente previste dalla norma.

Vediamo allora di ricapitolare i principali aspetti della circolare Inps, precisando che, per una più agevole consultazione del documento - come in precedenza (cfr *Guida al Lavoro* n. 12/2007) - lo abbiamo schematizzato cercando di evidenziarne i contenuti più significativi.

Soggetti assicurati	Possono chiedere l'intervento del Fondo: - tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione; - gli apprendisti; - i dirigenti di aziende industriali; - i soci delle cooperative di lavoro.
Soggetti esclusi	Sono esclusi dall'intervento del Fondo gestito dall'Inps i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dall'Inpgi; qualora, nel corso dello stesso rapporto di lavoro, il dipendente sia stato iscritto al Fondo gestito dall'Inps e, in successione, a quello gestito dall'Inpgi, l'Istituto assicuratore tenuto a garantire l'intera prestazione, è quello competente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Decesso del lavoratore	In caso di morte del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli «aventi diritto», da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Trattamento di fine rapporto (Tfr)	Il Tfr è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro; si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 e alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente. Il diritto al Tfr matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Periodo ante procedura concorsuale	La dichiarazione di fallimento, l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, o di amministrazione straordinaria non determinano di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo a tal fine necessario il licenziamento o le dimissioni del lavoratore. Stante l'unicità ed infrazionabilità del rapporto di lavoro sino alla sua risoluzione, momento in cui diviene esigibile il Tfr, la quota maturata prima dell'apertura della procedura e quella eventualmente maturata successivamente non vanno tenute distinte, durante la continuazione dell'esercizio di impresa; anche quest'ultima potrà essere pertanto corrisposta dal fondo purché ammessa allo stato passivo in prededuzione.
Prescrizione del Tfr	Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.

**Intervento del Fondo
in caso di datore di lavoro
soggetto alle
procedure concorsuali**

Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia:

- la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

La garanzia del Fondo opera in caso di dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. In caso di trasferimento d'azienda (compresi l'affitto e l'usufrutto) il cessionario è l'unico obbligato a corrispondere il Tfr. Se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non sarà tenuto ad intervenire in quanto il Tfr dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero Tfr maturato.

La fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3 legge n. 223/1991) presuppone la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita; di conseguenza l'intervento del Fondo, relativamente alla quota del Tfr maturata prima del trattamento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto al termine del periodo di fruizione della Cigs, purché intervenga una causa di risoluzione del rapporto. Nel concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura; il Fondo corrisponde solo il Tfr maturato prima di tale data e a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della richiesta, sia cessato.

**Intervento del Fondo
in caso di datore di lavoro
soggetto alle
procedure concorsuali**

Apertura di una procedura concorsuale

Le procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo sono:

- il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria;
- stato di crisi.

Casi in cui non si apre la procedura:

- se l'imprenditore non può essere dichiarato fallito perché è trascorso più di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese;
- se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a euro 30.000. Questo limite non è riferito al singolo debito del lavoratore, o dei lavoratori, ma a tutti i debiti dell'azienda.

Accertamento del credito

L'accertamento del credito in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

**Intervento del Fondo
in caso di datore di lavoro
non soggetto
alle procedure concorsuali**

Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
- l'esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.

Dimostrazione che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali

Spetta al lavoratore il non facile compito di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale. Come anticipato, i requisiti soggettivi per definire l'ambito di applicazione della legge fallimentare, sono diventati prevalentemente quantitativi e di non facile valutazione. La legge, peraltro, pone a carico del debitore l'onere di provare il possesso di quei requisiti che comportano l'esclusione dal fallimento.

A tal fine - in via generale - il lavoratore dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti.

La presentazione di tale decreto non è necessaria quando:

- l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
- il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
- il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00 in ciascuno dei tre anni considerati;
 - 2) ricavi lordi non superiori ad € 200.000 in ciascuno dei tre anni considerati;
 - 3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad € 500.000,00 nell'ultimo bilancio considerato.

Ove tali bilanci non siano stati depositati, il lavoratore dovrà esibire copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per i motivi previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare; La presentazione del decreto non è, infine, necessaria quando il datore di lavoro - imprenditore individuale o società di persone - risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente.

Dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali

La prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.

Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per Tfr

Per l'intervento del Fondo, il credito del lavoratore deve essere accertato in giudizio.

La richiesta di intervento

È il lavoratore o il suo erede che deve farsi carico di presentare la domanda di intervento del Fondo alla Sede dell'Inps territorialmente competente. La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (TFR/CL - SR50) oppure in carta semplice purché contenente tutte le informazioni previste dal modello.

È possibile rivolgersi al Fondo di garanzia:

- a) dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria;
- b) dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore;
- c) dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni, in caso di concordato preventivo;
- d) dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione, in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare;
- e) dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione, nelle ipotesi di esecuzione individuale.

Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello TFR3-*bis* timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) e se trattasi di ammissione tardiva copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (sostituibile con analogo dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale).

Concordato preventivo

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- modello TFR3-*bis* timbrato e sottoscritto dal Commissario giudiziale e dal Liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
- copia del modello CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);
- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;
- attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d'Appello.

Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea

- copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo Tfr);
- dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
- mod. TFR3-*bis* Sist da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia del modello CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per i rapporti di lavoro terminati entro il 31.12.2004) o copia della busta paga relativa al Tfr;
- copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

Esecuzione individuale

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- mod. TFR3-*bis* Sost da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia del modello CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);
- decreto del Tribunale di elezione dell'istanza di fallimento perché trattasi di piccolo imprenditore;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
- un mod o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro.

Eredità giacente

- certificato di morte del datore di lavoro;
- originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per Tfr del lavoratore;
- copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;
- copia autentica del riparto finale;
- copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

I documenti da allegare alla domanda

<p>I documenti da allegare alla domanda</p>	<p>Domanda presentata dagli eredi Oltre ai documenti già elencati è necessario produrre: A) in caso di successione legittima: - certificato di morte del lavoratore dante causa o dichiarazione sostitutiva, da cui risultino lo stato civile, nonché l'ultimo domicilio; - stato di famiglia aggiornato alla data del decesso o dichiarazione sostitutiva; - atto di notorietà attestante: 1) le generalità del <i>de cuius</i>, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza; 2) che tra il <i>de cuius</i> ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 3) l'indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l'assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 4) l'indicazione delle persone di cui non si può constatare in modo certo l'esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) che trattasi di successione legittima, non avendo il <i>de cuius</i> disposto con testamento della prestazione domandata; - delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale). B) in caso di successione testamentaria: - copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte; - documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato); - delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).</p>
<p>Prescrizione</p>	<p>Ai fini dell'accesso alla liquidazione del Tfr a carico del Fondo di garanzia, vige l'ordinario termine di prescrizione quinquennale. A tal fine - la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto scritto con il quale il lavoratore costituisce in mora il proprio datore di lavoro; - la proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.</p>
<p>Tempi di definizione</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo art. 2, comma 7, della legge n. 297/1982, l'Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.</p>
<p>Oneri accessori</p>	<p>Sulle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia a titolo di crediti per Tfr, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Gli stessi vanno corrisposti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino a quella di effettivo pagamento.</p>
<p>Ricorsi</p>	<p>Ricorsi amministrativi Se la domanda di intervento del Fondo viene respinta ovvero quando la prestazione richiesta viene liquidata in misura inferiore a quella oggetto della domanda, l'interessato può proporre ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro novanta giorni dalla ricezione del rigetto. Il ricorso, redatto in carta semplice, va presentato all'ufficio che ha adottato il provvedimento. Ricorsi giudiziari Unitamente ad altre prestazioni non pensionistiche (Ds - Cig ordinaria ed edilizia - Cisoa - Cuaf - trattamento economico di malattia) il Fondo di garanzia per il Tfr rientra nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, costituita ai sensi dell'art. 24 della legge n. 88/1989. Ne consegue che, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria per le prestazioni al Fondo, così come avviene per le altre prestazioni di cui alla citata gestione, può essere proposta entro un anno, che decorre secondo i diversi sviluppi del procedimento amministrativo.</p>
<p>Crediti di lavoro diversi dal Tfr</p>	<p>Come già anticipato, il Dlgs n. 80/1992 - attuando la direttiva comunitaria n. 80/1987 - ha stabilito che il Fondo deve intervenire anche nel pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti al dipendente relativamente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro; più in generale l'intervento del Fondo è subordinato alla circostanza che i crediti siano temporalmente riferiti ai 12 mesi antecedenti: - la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa; - la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, se l'intervento del Fondo avviene a seguito di esecuzione individuale; - la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.</p>
<p>I crediti garantiti dal Fondo di garanzia</p>	<p>I crediti per i quali è possibile richiedere l'intervento del Fondo di garanzia sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario. Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non vi è alcun diritto retributivo, occorre prendere a riferimento i tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi come sopra indicati.</p>

I crediti garantiti dal Fondo di garanzia	Il Fondo risponde solamente per i crediti di lavoro (diversi dal Tfr) aventi natura retributiva, con esclusione delle somme a titolo di indennità di preavviso, indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'Inps, che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Il massimale	Le somme pagate dal Fondo di garanzia non possono eccedere un massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. Da detto importo massimo non devono essere sottratte le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi.
I documenti da allegare alla domanda nel caso di richiesta di intervento del Fondo per crediti diversi dal Tfr	Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto); - modello CL timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura; - copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, - copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo; - attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale); - copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi; - copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).
I documenti da allegare alla domanda nel caso di richiesta di intervento del Fondo per crediti diversi dal Tfr	Concordato preventivo - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto); - modello CL timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni; - copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione; - copia delle buste paga relative al periodo richiesto. Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea - copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di retribuzione dei mesi per i quali viene chiesto l'intervento); - dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche; - mod. CL SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; - copia delle buste paga relative al periodo richiesto. Esecuzione individuale - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto); - mod. CL SOST; - decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento; - originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata; - copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi; - copia autentica del verbale di pignoramento negativo; - visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro; - certificato di residenza del datore di lavoro; - copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili). Per quanto attiene ai casi di eredità giacente e di domanda presentata dagli eredi, valgono le medesime considerazioni già svolte per quanto riguarda l'intervento del Fondo in materia di crediti per il Tfr.
Prescrizione	In ossequio alla previsione di cui all'articolo 2, comma 5, del Dlgs n. 80/1992, il diritto alla prestazione per i crediti diversi dal Tfr si prescrive entro un anno.
Tempi di definizione	Sono gli stessi previsti per le liquidazioni dei crediti da Tfr (60 giorni).
Oneri accessori	Così come avviene per le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia a titolo di crediti per Tfr, anche relativamente a quelle per crediti diversi sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Gli stessi vanno corrisposti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, completa di tutta la documentazione, sino alla data di effettivo pagamento.
Ricorsi	In materia di ricorsi, amministrativi e giudiziari, vale quanto precisato riguardo al contenzioso in materia di crediti per Tfr.
Aspetti fiscali	In fase di erogazione delle prestazioni l'Inps, essendo sostituto di imposta, assoggetta a ritenuta fiscale gli importi corrisposti a carico del Fondo. L'accertamento dei crediti di lavoro (sia nelle procedure concorsuali che nelle esecuzioni individuali) è al lordo delle relative ritenute fiscali che vanno, comunque, operate anche se l'importo immesso nello stato passivo è netto. Poiché le prestazioni erogate dal Fondo, a titolo di crediti di lavoro, sono redditi di lavoro dipendente, esse vanno assoggettate a ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 49 del Tuir; qualora trattasi di emolumenti corrisposti in anni successivi, rispetto a quello in cui è maturato il diritto, vanno assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del Testo unico delle imposte sui redditi.